

## **Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma\***

*Roberta Peleggi*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il sistema della trasmissione del cognome ai figli in Belgio alla luce della recente riforma. – 3. Uno sguardo sull'Europa: l'esperienza dei Paesi nordici e dell'Inghilterra. – 4. La situazione italiana.

### *1. Considerazioni introduttive*

Se è vero, come affermato da Katharina Boele-Woelki<sup>1</sup>, che il processo di modernizzazione del diritto di famiglia, settore più di altri permeato dalle concezioni e dai valori propri di ciascun ordinamento, sta producendo in Europa un graduale avvicinamento tra modelli in principio divaricati tra loro, la disciplina della trasmissione ai figli del cognome ne costituisce una conferma.

In special modo, nell'arco degli ultimi vent'anni, i principi di uguaglianza tra uomo e donna e di non discriminazione basata sul tipo di filiazione hanno rappresentato, per molti Paesi dell'Europa continentale, il motore per la riforma delle norme vigenti in materia, portando a scardinare il principio largamente diffuso dell'automatica e invariabile attribuzione ai discendenti del cognome paterno.

All'interno degli ordinamenti ispirati al modello c.d. del cognome unico (tra cui quelli di Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi) si è passati, nel sistema di devoluzione, dalla nettissima preminenza del cognome paterno al riconoscimento della possibilità che i discendenti assumano il cognome della madre sia affiancandolo a quello del padre sia da solo.

---

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*

<sup>1</sup> Cfr. K. Boele-Woelki, *New Frontiers of European Private Law: The Case of Family Law*, in G. Alpa (a cura di), *I Nuovi confini del diritto privato europeo – New Borders of European Private Law*, Milano 2016, p. 23 ss. (p. 24).

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

Negli ordinamenti rappresentativi del modello del doppio cognome, quelli di Spagna e Portogallo, è stata invece superata la regola tradizionale che attribuiva prevalenza, nell'ordine e quindi nella trasmissibilità alle generazioni successive, al cognome identificativo dell'ascendenza paterna<sup>2</sup>.

Più precisamente, la trasmissione del cognome materno ai discendenti è stata garantita anzitutto dal diritto dei coniugi/genitori di autodeterminarsi in merito alla scelta, esprimendosi concordemente in tale senso; alternativamente, almeno in alcuni Paesi, dall'applicazione della regola sussidiaria che, per il caso in cui non si provveda alla determinazione del cognome, prescrive l'attribuzione di quello di entrambi i genitori.

Il *favor* per il criterio patrilineare non può dirsi tuttavia definitivamente superato. In Francia, ad esempio, con riferimento all'assenza di scelta da parte dei genitori, si distinguono le due situazioni dell'omessa determinazione e del mancato accordo: nel secondo caso il figlio prende il doppio cognome, mentre nel primo caso rivive la regola della devoluzione secondo la linea paterna<sup>3</sup>. Nei Paesi Bassi, la disciplina non distingue espressamente tra le due situazioni, ma per il caso della mancata individuazione del cognome è prevista la trasmissione del cognome del padre<sup>4</sup>. In Belgio, dove la prevalenza del ramo paterno era stata mantenuta nelle ipotesi dell'omessa scelta e del mancato accordo, il legislatore è intervenuto di recente, ridisegnando in senso egualitario la disciplina colpita da una pronuncia d'incostituzionalità nel 2016.

La novella da poco approvata in Belgio offre lo spunto per ripercorrere le varie tappe dell'evoluzione che ha interessato la materia

---

<sup>2</sup> Sulla classificazione degli ordinamenti riferibili alla tradizione giuridica di civil law intorno ai due modelli del cognome unico e del doppio cognome, cfr. G. Autorino, *Attribuzione e trasmissione del cognome: profili comparatistici*, in G. Autorino (a cura di), *Le unioni di fatto, il cognome familiare, l'affido condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare: riforme e prospettive*, Torino, 2007, p. 87 ss. Ampii riferimenti all'evoluzione attuatisi in Europa, si rinvengono in M.C. De Cicco, *Cognome e principi costituzionali*, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 201 ss. (spec. p. 232 ss.); sul tema sia permesso rinviare anche al nostro *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, in A. Fabbri (a cura di), *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017, p. 115 ss.

<sup>3</sup> Cfr. rispettivamente art. 311-21 C. civ.

<sup>4</sup> Cfr. art. 1-5, co. 5, lett.(a), BW.

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

in questo Paese, per allargare poi lo sguardo ad esperienze, come quella dei Paesi nordici e dell'Inghilterra, caratterizzate da un approccio in generale meno conservatore, e per concludere, infine, con l'esame della situazione italiana. Nel nostro Paese permane - com'è noto - una fase di stallo: a distanza di oltre un anno dalla pronuncia della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate parzialmente illegittime le regole in *subiecta materia*, quello che sembrava essere il tentativo di riforma destinato al successo - nonché uno degli annunciati fiori all'occhiello della XVII legislatura (in particolare, sotto i governi Renzi e Gentiloni) - giace ancora inattuato in Parlamento, alimentando la preoccupazione, con il cambio di legislatura, che la questione venga di nuovo accantonata.

2. *Il sistema dell'attribuzione del cognome ai figli in Belgio alla luce della recente riforma*

Replicando fedelmente il modello francese, il codice civile belga era originariamente muto sulla questione della trasmissione del cognome ai figli. L'antica consuetudine per cui questo dovesse trasmettersi secondo il ramo paterno era considerata così tanto radicata, da fare apparire superflua una sua esplicita menzione<sup>5</sup>.

Con la riforma del regime della filiazione intervenuta nel marzo 1986<sup>6</sup>, la situazione mutava e si provvedeva a consacrare suddetto principio<sup>7</sup>, collegandolo all'accertamento simultaneo del legame di filiazione nei confronti di entrambi i genitori<sup>8</sup>. Secondo il disposto dell'art. 335 *C. civ.* introdotto *ex novo*, il riconoscimento contestuale avrebbe infatti prodotto, indipendentemente dal fatto se i genitori fossero uniti in matrimonio, l'attribuzione automatica al nato del cognome del padre. Ove si fosse trattato di riconoscimento di un figlio concepito durante il matrimonio da una donna diversa da quella con la

---

<sup>5</sup> Cfr. J. Fierens, *Comment tu t'appelles?*, in *Revue regional de droit*, 2002, p. 11 ss. (p. 22)

<sup>6</sup> L'anno 1986 si fa ricordare, in Belgio, per importanti riforme intervenute sia nel campo della filiazione, all'insegna dell'abolizione di ogni discriminazione tra figli legittimi e naturali, sia dell'adozione in particolare: cfr. M. T. Meulders-Klein, *Belgium: The Year of the Child*, *J. Fam. L.*, 28, 409 (1989).

<sup>7</sup> M. T. Meulders-Klein, *Belgium: The Year of the Child*, cit., 423, osserva come già al tempo della gestazione della riforma si fosse proposto di attribuire ai genitori il diritto di scegliere quale cognome attribuire ai figli tra quello del padre, della madre o di entrambi, ma tali proposte non vennero accolte per insufficiente consenso.

<sup>8</sup> Cfr. J. Fierens, *Comment tu t'appelles?*, cit., p. 22 ss.

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

quale il marito era sposato, l'acquisto del cognome paterno sarebbe stato però subordinato al consenso da parte della donna non genitrice. Il figlio avrebbe invece acquisito (e conservato) il cognome materno tanto nel caso in cui il padre lo avesse riconosciuto in un momento successivo rispetto alla madre (fatta salva la possibilità di sostituire tale cognome con quello paterno, se anche la madre vi avesse acconsentito o su richiesta di uno solo dei genitori, se l'altro fosse già deceduto), quanto nel caso di riconoscimento esclusivo da parte della sola genitrice. Quanto all'adozione, il minore adottato avrebbe acquistato il cognome paterno sia nel caso di adozione simultanea da parte di una coppia sposata, sia di adozione da parte del marito del bambino che fosse già stato adottato dalla moglie e ne avesse preso il cognome<sup>9</sup>. L'adottato che avesse già raggiunto la maggiore di età avrebbe potuto conservare il proprio cognome<sup>10</sup>.

Scampata a una pronuncia d'incostituzionalità nel 2002<sup>11</sup>, e sottoposta all'esame della Corte di giustizia dell'Unione Europea in uno dei casi che per primi hanno messo in luce gli effetti dell'ordinamento comunitario sulla disciplina del cognome, *Garcia Avello*<sup>12</sup>,

---

<sup>9</sup> In ogni caso, i genitori di comune accordo avrebbero potuto decidere che l'adottando mantenesse il proprio cognome di origine e aggiungesse quello del marito (cfr. J. Fierens, *Comment tu t'appelles?*, cit., p. 26 ss.)

<sup>10</sup> Cfr. M. T. Meulders-Klein, *Belgium: The Year of the Child*, cit., p. 423.

<sup>11</sup> Cour d'arbitrage belge, 6 novembre 2002, n.161. Nel respingere le censure di illegittimità mosse al criterio dell'imposizione del cognome paterno, la Corte suprema belga aveva modo di osservare che «La préférence accordée au nom de famille paternel s'explique par les conceptions patriarcales de la famille et du ménage qui ont été longtemps dominantes dans la société. (...) Dans les conceptions de la société contemporaine, d'autres régimes pourraient répondre aux objectifs de l'attribution du nom. Cette constatation ne suffit toutefois pas pour considérer que le régime actuellement en vigueur serait discriminatoire. Contrairement au droit qu'a une personne de porter un nom, le droit qu'a une personne de donner son nom de famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental. En matière de réglementation de l'attribution du nom, le législateur dispose par conséquent d'un pouvoir d'appréciation étendu».

<sup>12</sup> CGUE, sent. 2 ottobre 2003, in causa C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Stato belga. La decisione, ampiamente commentata dalla nostra dottrina (cfr., tra altri, F. Mosconi, *Europa, famiglia e diritto internazionale*, in Riv. dir. int. 2008, p. 347 ss; R. Baratta, *Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto di famiglia*, in Riv. dir. int. priv. proc. 2005, p. 573 ss.; T. Ballarino – B. Ubertazzi, *On Avello and Other Judgments: A New Point of Departure in the Conflict of Laws?* In YB Priv. Int. L., 2004, p. 85 ss.; G. Palmeri, *Doppia cittadinanza e diritto al nome*, in Eur. dir. priv., 2004, p. 217 ss.; cfr. M. Castellaneta, *Libera circolazione delle persone e norme statali sull'attribuzione del cognome*, in Dir. com. scambi internaz., 2009, p. 745 ss.) ha tratto origine dall'istanza

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

l'obbligatorietà del cognome paterno è stata ampiamente ridimensionata per effetto di due leggi intervenute nel 2014 a pochi mesi di distanza l'una dall'altra<sup>13</sup>.

In seguito a tale importante riforma, che ha posto il diritto belga in linea con i mutamenti intervenuti a più riprese in Francia<sup>14</sup>, al figlio riconosciuto in modo simultaneo da ambedue i genitori può essere trasmesso, alternativamente, il cognome del padre, della madre o quello di entrambi secondo l'ordine prescelto, nei limiti però di un solo cognome per genitore quando si tratti un cognome doppio. Nell'ipotesi di disaccordo o di mancata scelta, il figlio acquista il cognome del padre. Qualora il riconoscimento avvenga in due momenti diversi, il discendente prende e mantiene il cognome del genitore che l'abbia riconosciuto per primo, salvo che i genitori concordemente, o uno di loro se l'altro è già deceduto, chiedano all'ufficiale dello stato civile di attribuirgli il cognome dell'altro o quello di entrambi<sup>15</sup>. In virtù del principio dell'unità della famiglia, il cognome individuato secondo le norme descritte vale, poi, per tutti i discendenti della coppia<sup>16</sup>. Inoltre, la libertà di scelta in materia di cognome trova applicazione sia rispetto

---

di rettifica del cognome promossa da due genitori, l'uno di nazionalità spagnola, l'altro di nazionalità belga, volta ad attribuire ai loro figli nati e residenti in Belgio – ed ivi identificati solo con il cognome paterno - il doppio cognome secondo la regola in uso in Spagna. La Corte di Lussemburgo ha censurato il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di accogliere l'istanza, statuendo come tale rifiuto debba ritenersi in contrasto con il diritto comunitario, segnatamente con gli artt. 12 (oggi art. 18 TFUE) e 17 (divenuto poi l'art. 20), ogniquale volta si tratti di «figli minorenni residenti in uno Stato membro e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro, e la domanda sia volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro».

<sup>13</sup> Trattasi, rispettivamente, della legge 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté (per un commento della quale si veda, tra gli altri, J. Fierens, La loi sur la transmission du nom, in Act. dr. fam., 2014, p. 187 ss.), e della legge 18 decembre 2014 modifiant le Code civil, le code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté.

<sup>14</sup> Cfr. art. 311-21 ss. Code civil. Per una ricognizione della disciplina in vigore in Francia sia permesso rinviare al nostro Il cognome dei figli, cit., spec. p. 120 ss.

<sup>15</sup> Così dispone l'art. 335, comma 3, C. civ., precisando che tale dichiarazione deve essere fatta entro un anno dal riconoscimento o dalla data in cui acquista efficacia la decisione che stabilisce il secondo legame di filiazione e, in ogni caso, prima della maggiore età o dell'emancipazione del figlio.

<sup>16</sup> Cfr. Y.-H. Leleu, *Droit des personnes et des familles*, 3<sup>ème</sup> rev. éd., Bruxelles, 2016, p. 88 ss.

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

alla filiazione che coinvolga due donne<sup>17</sup> - prevedendosi che, nell'ipotesi di disaccordo o di omessa scelta, debba prevalere il cognome della madre non biologica («co-parent»)<sup>18</sup> - sia con riferimento ai due istituti dell'adozione c.d. definitiva e semplice<sup>19</sup>.

La reazione contro la regola, controversa già durante la discussione della legge in Parlamento, che lasciava sopravvivere il *favor* per la linea paterna nel caso di omessa scelta dei genitori, anche dovuta al contrasto tra questi, non si è fatta attendere. A pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore della riforma, sono stati promossi due ricorsi alla

---

<sup>17</sup> Cfr. art. 335ter Code civil. A tale proposito è utile rammentare che in Belgio, a seguito della riforma intervenuta nel 2014, è stato introdotto il principio della presunzione di maternità nell'ambito delle coppie di donne sposate che abbiano fatto ricorso alla procreazione assistita o la possibilità del riconoscimento del bambino da parte della compagna non sposata della madre, con la conseguenza che non è più necessario passare attraverso l'istituto dell'adozione per stabilire il legame di filiazione: per più ampie considerazioni, cfr. N. Massager, *Méthode de résolution en droit de la filiation incluant la jurisprudence de la cour constitutionnelle, la loi sur la comaternité, la pratique de la Gpa et les nouvelles formes de coparentalité*, in T. Van Halteren, *Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs états*, Bruxelles, 2017, p. 52 ss.

<sup>18</sup> Tale previsione si spiega(va) con la scelta del legislatore belga di costruire l'istituto della comaternità in stretta analogia con quello della paternità: cfr. sul punto D. Horsten – F. Swennen – G. Verschelden, *Novelties in Belgian Family Law: Co-Motherhood, Double Surnames and the New Family Courts*, 2016 *Int'l Surv. Fam. L.* 41 (p. 43).

<sup>19</sup> Similmente a quanto avviene in Italia, l'adozione definitiva o piena (*plenière*) può riguardare solo un minore e comporta l'integrazione completa del bambino nella famiglia adottiva, con conseguente cessazione di ogni legame di parentela con la famiglia di origine. L'adozione semplice (*simple*), invece, può riguardare anche gli adulti e fa sopravvivere il rapporto con la famiglia di origine, creando legami di parentela tra adottante e adottato e discendenti di questo ma non tra adottato e famiglia dell'adottante. A norma degli artt. 356-2 e art. 353-1 ss. C. civ., in entrambi i casi è previsto che l'adottato possa prendere a scelta il cognome di uno dei due coniugi o conviventi (di sesso diverso o dello stesso sesso) o quello di entrambi nell'ordine stabilito; ciò vale anche nel caso della c.d. *stepchild adoption*. Nel caso di adozione semplice, si può però richiedere al tribunale che l'adottando mantenga il proprio nome, antepoendolo o facendo seguire a quello dell'adottante/adottanti. Merita di essere, poi, evidenziato che non è prevista alcuna regola suppletiva per il caso di disaccordo od omessa scelta, dal momento che l'accordo sul cognome dell'adottando costituisce una precondizione del giudizio di adozione, sia essa piena o semplice: cfr., per maggiori dettagli, D. Horsten – F. Swennen – G. Verschelden, *Novelties in Belgian Family Law*, cit., p. 55.

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

Corte costituzionale belga per l'annullamento della previsione in parola<sup>20</sup>.

Riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 2/2016 del 14 gennaio 2016<sup>21</sup>, è stata dichiarata la non conformità alla costituzione dell'art. 335, § 1, comma 2, ultima parte, *Code civil*. Pur ammettendo che la disciplina censurata fosse funzionale a fissare in modo semplice e rapido il sistema di attribuzione del cognome ai discendenti nei casi di disaccordo o di mancata scelta dei genitori, i dodici giudici supremi non hanno potuto fare a meno di dichiararla lesiva dei principi di eguaglianza e di non discriminazione tra i sessi enunciati agli artt. 10, 11 e 11bis della Costituzione del Belgio, risolvendosi, di fatto, nel diritto assoluto e arbitrario del padre di opporsi alla scelta dell'attribuzione o anche solo dell'aggiunta del cognome materno. Nel pervenire a siffatta conclusione, la Corte suprema ha ritenuto non sufficientemente robuste le motivazioni, desumibili dai lavori preparatori della legge, addotte a supporto del mantenimento della norma censurata, quali il rispetto verso la tradizione e l'opportunità politica di riformare il sistema in modo graduale, senza cioè produrre fratture traumatiche. L'esigenza della certezza del diritto è stata però debitamente tenuta in considerazione da parte della Corte: al fine di evitare il vuoto normativo che sarebbe derivato dalla caducazione della disciplina, è stato stabilito che questa dovesse dispiegare i propri effetti fino al 31 dicembre 2016.

Con perfetto tempismo, prima dello scadere del termine il legislatore belga è tornato a occuparsi della materia. A parziale modifica degli artt. 335 e 335ter *C. civ.*, la legge di riforma<sup>22</sup> ha previsto che, qualora i genitori sia in disaccordo od omettano di designare il cognome da trasmettere al bambino, questi prenderà il cognome del padre e della madre, o quello della madre biologica e della madre non biologica, affiancati secondo l'ordine alfabetico. Qualora uno dei genitori porti - o

---

<sup>20</sup> Il primo ricorso prendeva le mosse dalla vicenda di una donna, madre di una bambina concepita con la fecondazione in vitro, abbandonata dal marito prima della nascita della figlia. Sebbene si fosse rifiutato di partecipare alle spese sostenute per l'intervento di fecondazione, pur avendovi preventivamente acconsentito, e di prestare gli alimenti alla bambina, il padre si opponeva alla richiesta della madre di aggiungere il proprio cognome a quello dell'uomo. Pertanto, in forza delle disposizioni in vigore, la bimba prendeva il solo cognome paterno. Il secondo ricorso veniva, invece, promosso dall'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

<sup>21</sup> La decisione della Corte costituzionale belga è reperibile all'indirizzo <http://www.constcourt.be/public/f/2016/2016-002f.pdf>.

<sup>22</sup> Loi 25 december 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant (in vigore dal 1° gennaio 2017).

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

entrambi portino - un cognome doppio, spetterà all'interessato o agli interessati di designare la porzione di cognome da trasmettere, prevalendo, in mancanza di scelta, quella che inizia con la lettera più avanzata nell'alfabeto<sup>23</sup>.

È interessante osservare come, scegliendo il criterio alfabetico quale regola per determinare l'ordine dei cognomi, il Parlamento belga abbia dimostrato di preferire la soluzione francese rispetto a quella del vicino Lussemburgo, in cui la sequenza dei cognomi (o del primo cognome di ciascun genitore) è determinata attraverso il discusso modo del sorteggio<sup>24</sup>.

Un'importante differenza è venuta però a crearsi rispetto al diritto francese: la soluzione del doppio cognome si applica – come appena evidenziato – sia nel caso di mancata scelta che di contrasto tra genitori, laddove in Francia l'omessa scelta determina - ancora, ma forse non per molto - l'attribuzione del cognome paterno.

### *3. Uno sguardo sull'Europa: l'esperienza dei Paesi nordici e dell'Inghilterra*

Il diritto dei Paesi nordici e il diritto inglese hanno sempre guardato da una prospettiva differente alla questione della trasmissione del cognome ai figli.

I primi sono addirittura caratterizzati da un certo *favor* verso la trasmissione alle generazioni future del cognome materno. Se è infatti vero che in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia i figli prendono il cognome comune scelto dai genitori a distintivo della propria unione o, in alternativa, il cognome di quello tra i due che questi abbiano designato concordemente, in assenza di scelta il figlio acquista il

---

<sup>23</sup> Al fine di evitare discriminazioni, l'art. 4 della legge di riforma ha reso possibile per il padre, la madre o il genitore convivente di presentare una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'applicazione del nuovo criterio suppletivo ai figli nati tra il 1° giugno 2014 (data di entrata in vigore della legge dell' 8 maggio 2014) e il 31 dicembre 2016 (scadenza fissata dalla sentenza della Corte costituzionale). L'esercizio di tale facoltà è subordinato al fatto che alla data della dichiarazione non vi siano figli maggiorenni della coppia.

<sup>24</sup> A proposito della soluzione del sorteggio prescelta in Lussemburgo, una sua critica si può leggere negli stessi lavori preparatori della legge dell'8 maggio 2014, laddove si afferma che essa «laisse faire le hasard dans une matière d'ordre public, à savoir l'état des personnes et qui « susciterait la frustration des parents et l'embarras de l'officier de l'état civil».



Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

cognome materno<sup>25</sup>. Le stesse regole valgono per la filiazione naturale, in caso di esercizio congiunto della potestà genitoriale<sup>26</sup>.

Diversamente da quanto avviene oggi in molti Paesi europei, nell'area scandinava non è dunque possibile acquisire un doppio cognome, pur non essendo infrequente la scelta di assegnare al figlio, quale nome intermedio («*middle name*») da collocare tra il nome e il cognome vero e proprio, il cognome del genitore escluso dalla scelta<sup>27</sup>. Sul punto, va tuttavia segnalato un recente sviluppo che ha interessato la Svezia: nell'ambito di una più ampia riforma volta a rafforzare il potere di autodeterminazione dell'individuo in ordine al proprio nome, è infatti ora possibile scegliere per il nuovo nato anche un cognome doppio<sup>28</sup>.

Quanto all'Inghilterra, la scelta e il cambiamento del cognome sono sempre stati ammessi con una certa ampiezza rispetto all'Europa continentale e, sebbene dal XVIII secolo si sia assistito alla larga affermazione della devoluzione secondo il criterio patrilineare, ciò non si è mai tradotto in una regola imposta da una norma di legge. Così, all'atto della registrazione alla nascita, il figlio può prendere non solo il cognome del padre (come avviene nella maggior parte dei casi anche per i figli di coppie non unite in matrimonio<sup>29</sup>), ma, in alternativa, il cognome della madre, di entrambi i genitori o addirittura – sebbene sia piuttosto infrequente – un cognome differente<sup>30</sup>. Nel caso di disaccordo tra genitori, è il giudice a decidere.

---

<sup>25</sup> Cfr. T. Sverdrup, *The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in the Nordic Countries*, in J.M. Scherpe (ed.), *European Family Law*, Vol. II, Cheltenham-Northampton, 2016, p. 207 ss. In Danimarca, la disciplina della materia è affidata alla legge del 29 aprile 1981 sul nome delle persone e successive modifiche; in Norvegia, alla legge del 29 maggio 1964 sul nome delle persone e successive modifiche; in Svezia, alla legge 1982 sul nome delle persone e successive modifiche.

<sup>26</sup> Cfr. H. Viggo Godsk Pedersen - I. Lung-Andersen, *Family Law in Denmark*, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 53 ss.

<sup>27</sup> Cfr. De Cicco, *Cognome e principi costituzionali*, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia*, cit., p. 270.

<sup>28</sup> La modifica si deve al § 4 della Lag (2016:1013) om personnamn, consultabile all'indirizzo [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161013-om-personnamn\\_sfs-2016-1013](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161013-om-personnamn_sfs-2016-1013).

<sup>29</sup> Occorre tuttavia precisare che, se la madre non è sposata, ella ha il diritto di procedere da sola alla determinazione e alla registrazione del cognome. L'eventuale contestazione da parte del padre non avrà effetto, a meno che si dimostri – come stabilito da uno dei precedenti più autoritativi in materia – che si sia trattato di una scelta malevola o manifestamente assurda («a maliciously or manifestly absurd choice»): cfr. Dawson v. Wearmouth [1997] FLR 629 (at 635).

<sup>30</sup> Cfr. N.V. Lowe - G. Douglas, *Bromley's Family Law*, 11th ed., Oxford, 2015, p. 356 ss.

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

Occorre inoltre considerare che in Inghilterra, in forza del principio per cui il cognome di una persona è per legge quello di cui questa faccia comunemente uso, indipendentemente da ciò che risulta iscritto nei registri dello stato civile, le richieste di cambiamento del cognome dei discendenti da parte di uno solo dei genitori (ad esempio, perché questi ha contratto un nuovo matrimonio e intende rafforzare il legame del bambino con il nuovo nucleo familiare) sono assai ricorrenti e danno luogo, come dimostra l'ampia giurisprudenza, a un aspro contenzioso<sup>31</sup>. Secondo quanto affermato dall'allora House of Lords in un precedente molto autoritativo<sup>32</sup>, la variazione del cognome registrato nell'atto di nascita può essere accordata solo qualora vi sia «some evidence that this would lead to an improvement from the point of view of the welfare of the child»<sup>33</sup>. Tuttavia, com'è facile comprendere, l'applicazione di tale criterio, presupponendo la valutazione di una molteplicità di fattori, ivi naturalmente incluse le specificità delle vicende umane e familiari sottese a ciascun caso concreto, rende difficile prevedere il risultato del giudizio.

Così, se dall'analisi delle varie controversie giunte alle *Senior courts* si può ricavare una tendenziale stabilità del cognome preso dal figlio, nel senso cioè di rifiutarne un cambiamento se questi è nato da una coppia che era stata unita in matrimonio e se ha acquistato il cognome del padre, d'altra parte è vero che una modifica è stata autorizzata quando fossero intervenute circostanze di particolare rilevanza quali, ad esempio, la condanna del padre per molestie o violenza sui figli o su minori<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr., in proposito, A. Bond, *Reconstructing Families – Changing Children's Surnames* [1998] CLFQ 17.

<sup>32</sup> Dawson v. Wearmouth [1999] 2 AC 308.

<sup>33</sup> La controversia ha riguardato il cognome da attribuire al figlio di una coppia non sposata, la cui madre (la sig. Wearmouth) decideva di abbandonare il compagno trascorso poco tempo dalla nascita del bambino. La madre registrava il bambino con il proprio cognome, acquisito in seguito a un precedente matrimonio e portato anche dagli altri due figli nati dalla stessa unione e con lei conviventi. Il sig. Dawson si opponeva, ottenendo dal giudice di primo grado una pronuncia favorevole. Il giudice di appello annullava la decisione, giudicando «natural and logical» la scelta della madre di attribuire al nuovo nato il cognome portato da lei e dagli altri suoi due figli e non ritenendo che sussistessero «strong countervailing considerations» per una variazione il cognome debitamente registrato. La House of Lords confermava la decisione di appello.

<sup>34</sup> È questo il caso verificatosi nella recente decisione *M v F (Change of Surname: Terminating Parental Responsibility)* [2016] EWFC B59 (13 September 2016). Per

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

In altri casi che possono colpire particolarmente l'attenzione dell'osservatore italiano, aduso al rispetto della salvaguardia dell'unità familiare, si è respinto un mutamento del cognome, nonostante ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento per i figli nati dalla stessa coppia, prima e dopo il matrimonio, nel senso cioè di portare differenti cognomi<sup>35</sup>, o nonostante il rifiuto di tale richiesta si ponesse in aperto contrasto con la volontà manifestata dai figli, già adolescenti e quindi capaci di discernimento, di allentare il legame con il padre<sup>36</sup>.

#### 4. *La situazione italiana*

In Italia, la disciplina della trasmissione del cognome ai figli attende da anni una riforma che realizzi appieno i principi costituzionali e dia finalmente conto dei cambiamenti intervenuti nella sensibilità e nei valori collettivi.

Nella persistente inerzia del legislatore, sono però stati gli altri formanti dell'ordinamento a sottoporre il principio regolatore che innerva la materia - la tendenziale inderogabilità dell'acquisto del cognome per linea paterna - a una lenta ma durevole pressione che ha finito per indebolire la sua tenuta.

---

ulteriori riferimenti alla casistica, cfr. N.V. Lowe - G. Douglas, *Bromley's Family Law*, cit., p. 524.

<sup>35</sup> Ne offre un esempio il caso W, Re A, Re B (Change of Name) [1999] 2 FLR 930. I giudici della Corte di appello confermavano la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la richiesta di variazione del cognome di un bambino dopo che i genitori si erano uniti in matrimonio. Benché la sorella nata dopo la costituzione del vincolo avesse acquisito il cognome del padre, il giudice riteneva che non sussistessero sufficienti motivi per accordare un cambiamento di cognome del fratello che aveva invece assunto il cognome materno. A tale riguardo, partendo dalla constatazione dell'alto numero di convivenze e di figli nati fuori del matrimonio nei tempi odierni, i giudici avevano modo di osservare che «there is [...] no opprobrium nowadays upon a child who carries a surname different from that of the adults in his home».

<sup>36</sup> A questo riguardo, un precedente molto controverso è Re B (Change of Surname) [1997] 2 FLR 730, in cui il giudice ha negato la modifica del cognome paterno di tre adolescenti che, dopo le seconde nozze della madre, avevano cominciato a usare informalmente il cognome del nuovo marito di lei. Nonostante i tre ragazzi volessero fortemente la modifica del cognome, nutrendo sentimenti di profondo rancore nei confronti del padre, il giudice ha respinto la richiesta della madre, motivando che una decisione diversa avrebbe rappresentato un messaggio del tutto sbagliato per i figli, «namely that Court agreed with them that their father was of the past, not of the present».

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

Da un canto, non è certo sfuggito a un'ampia parte della dottrina come l'automatica trasmissione del patronimico per i figli nati da genitori coniugati – non esplicitata nel codice e tuttavia considerata vigente quale espressione di una norma implicita o *di sistema* più che una norma consuetudinaria<sup>37</sup> – sia divenuta anacronistica e incompatibile con i precetti costituzionali che nel nostro diritto informano il rapporto tra i coniugi, la relazione uomo-donna e, più in generale, la tutela dell'identità personale<sup>38</sup>. Altri hanno messo in luce come gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese<sup>39</sup> esigano un ripensamento di suddetta regola<sup>40</sup> e come, vieppiù a seguito dell'introduzione di un unico stato giuridico per tutti i figli<sup>41</sup>, non sia più giustificata una disciplina

<sup>37</sup> Secondo la tesi maggioritaria, confermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra altre, Cass., I Sez. civ., 14 luglio 2006, n. 16093, in Corr. Giur. 2006, 1352; Cass., I Sez. civ., 17 luglio 2004, n. 13298) e costituzionale (Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, in Foro it., 2006, I, 1673; da ultimo, Corte cost., 8 novembre 2016, n. 286) la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno si ricaverebbe infatti da una serie di indici normativi contenuti sia nel codice civile sia nel d.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile.

<sup>38</sup> Critiche in tale senso sono state espresse, tra altri, da F. Pacini, *Una consuetudine secolare da rivedere*, in Giur. mer., 1985, IV, p. 1243 ss.; M.C. De Cicco, *La normativa sul cognome e l'eguaglianza dei genitori*, in Rass. dir. civ., 1985, p. 962 ss.; L. Lenti, *Nome e cognome*, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 136 ss.; F. Prospero, *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli*, in Rass. dir. civ., 1996, 844 ss.; E. Carbone, *L'inarrestabile declino del patronimico*, in *Famiglia*, 2006, 959 ss.; A. Ciervo, *Dal cognome patriarcale al cognome «pariarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in Riv. crit. dir. priv., 2009, p. 153 ss.; G. Grisi, *L'aporia della norma che impone il patronimico*, in Eur. e dir. priv., 2010, p. 649 ss. Esprimono adesione al sistema tradizionale, tra gli altri, A. De Cupis, *I diritti della personalità*, in Trattato di diritto civile e commerciale (dir. da A. Cicu e F. Messineo), Vol. IV, II ed., Milano, 1982, p. 463 ss.; F. Dall'Ongaro, *Il nome della famiglia e il principio di parità*, in Dir. fam. pers., 1988, p. 674 ss.; G. Cattaneo, *Il cognome della moglie e dei figli*, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 700 ss.; A. Donati, *La cognominazione dei figli legittimi da parte della madre*, in Dir. fam. pers., 2009, p. 341 ss.; E. Giacobbe, *Il Matrimonio*, Tomo I - L'atto e il rapporto, in Trattato di Diritto civile (diretto da R. Sacco), Torino, 2011, p. 650 ss.

<sup>39</sup> Tali obblighi derivano in primis dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di New York del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna. Per una puntuale ricostruzione delle fonti internazionali rilevanti in materia, si veda A. Fabbrocotti, *La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in tema di diritti umani*, in A. Fabbrocotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Napoli, 2017, p. 55 ss.

<sup>40</sup> Sul punto cfr. Prospero, *L'eguaglianza morale e giuridica*, cit., p. 857 ss.

<sup>41</sup> V. in particolare M. Trimarchi, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in Fam. dir., 3/2013, p. 243 ss. (spec. p. 247 ss.).

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

diversificata per quelli nati dentro e fuori dal matrimonio<sup>42</sup>. Ancora, è stato evidenziato come disparità di trattamento si siano di fatto rese inevitabili in conseguenza dell'obbligo imposto all'autorità amministrativa italiana, a colpi di sentenze e circolari ministeriali, di soddisfare, in ossequio alle statuizioni della Corte di giustizia europea, le istanze volte all'attribuzione del doppio cognome nei confronti di minori con cittadinanza italiana nati all'estero che posseggano la cittadinanza anche di un altro Stato membro o di uno Stato extracomunitario in cui viga l'uso della devoluzione del cognome secondo entrambe le linee genitoriali<sup>43</sup>.

D'altro canto, la Corte di Cassazione, pur trovandosi costretta a confermare la vigenza delle norme in materia<sup>44</sup> a fronte della posizione ribadita dalla Corte costituzionale nuovamente nel 2006<sup>45</sup>, non ha

---

<sup>42</sup> Mentre con riferimento alla cognominazione dei figli c.d. legittimi manca una norma espressa, per i figli nati fuori del matrimonio il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 262 c.c., con le modifiche da ultimo apportate dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Secondo il previgente testo dell'art. 262 c.c., il figlio c.d. naturale (espressione oggi sostituita con quella 'figlio nato fuori del matrimonio') che fosse stato riconosciuto da entrambi i genitori, avrebbe acquistato automaticamente il cognome del padre. Nel caso di riconoscimento in tempi diversi, il figlio avrebbe invece preso il cognome del genitore che per primo lo avesse riconosciuto, con la possibilità, se il padre lo avesse riconosciuto per secondo, di acquistare il di lui cognome, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno. Inoltre, qualora il figlio fosse stato minore di età, sull'acquisto del cognome paterno avrebbe deciso il giudice. A seguito della riforma attuata con l. 10 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 7 febbraio 2014, l'attuale testo dell'art. 262 c.c., pur confermando l'imposizione del cognome paterno nel caso di riconoscimento simultaneo, ha però recepito quell'orientamento emerso in giurisprudenza per cui il figlio ha diritto a conservare il proprio cognome e, nel caso di riconoscimento tardivo del padre, soprattutto se a distanza di molti anni, può limitarsi ad aggiungere o anteporre al proprio il di lui cognome. In questo modo, la possibilità della sostituzione permane, ma non è certo la regola. Inoltre, se il figlio è minore, decide il giudice, sentito il bambino che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento (cfr. art. 262, ult. co., c.c.).

<sup>43</sup> Per riferimenti puntuali si vedano R. M. Bova, *Il cognome del figlio legittimo con doppia cittadinanza: un confronto tra l'ordinamento interno, il diritto sovranazionale e la legislazione degli Stati europei*, in *Fam. Dir.*, 2010, p. 1043 ss. (spec. p. 1048); A. Ciervo, *Dal cognome patriarcale al cognome pariarcale?*, cit., p. 153 ss.; M. Castellaneta, *Libera circolazione delle persone*, cit., p. 778 ss.

<sup>44</sup> Si veda la decisione assunta da Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093, in *Fam. Dir.*, 2006, p. 469, con nota di V. Carbone, *I conflitti sul cognome del minore in carenza di un intervento legislativo e l'emergere del diritto all'identità personale*.

<sup>45</sup> Con sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, originata dalla medesima vicenda che ha dato poi luogo alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi infra nel testo), la Consulta respingeva la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla stessa Corte di Cassazione, degli artt. 143-bis, 236, 237,

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

mancato di insistere, forte dei mutamenti nel quadro costituzionale e internazionale di riferimento, sulla necessità di verificare la legittimità dell'invariabile attribuzione del cognome paterno, ipotizzandone una lettura costituzionalmente orientata o prefigurando una nuova rimessione della questione alla Consulta<sup>46</sup>.

Un deciso colpo alla tenuta della regola è poi venuto, com'è noto, dalla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'*affaire* Cusan c. Fazzo<sup>47</sup>. A seguito del ricorso presentato da due coniugi i quali, concordemente, avevano chiesto che alla loro figlia fosse attribuito esclusivamente il cognome della madre, la Corte EDU dichiarava la normativa italiana, nella misura in cui impedisce di derogare al principio dell'automatica attribuzione del cognome paterno

---

co. 2, 262, 299, co. 3, c.c., 33 e 34 del D.P.R. 396/2000 nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando i coniugi abbiano legittimamente manifestato la volontà di attribuirgli il cognome materno. Nel giungere a una simile conclusione, il Giudice delle leggi però osservava che se l'intervento richiesto avrebbe comportato «un'operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri», d'altra parte una modifica della disciplina appariva oramai indifferibile, l'attuale sistema di attribuzione del cognome configurandosi come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto romanistico, e di una tramontata concezione della potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Quasi vent'anni prima (vedi ord. 11 febbraio 1988 n. 176, in *Dir. fam. pers.*, 1988, I, 670, con nota di F. Dall'Ongaro, *Il nome della famiglia e il principio di parità*, e ord., 19 maggio 1988, n. 586 in *Giur. cost.*, 1988, I, 2726), la Corte costituzionale aveva invece ravvisato nella salvaguardia dell'unità familiare ex art. 29 Cost. la giustificazione alla limitazione del principio di uguaglianza tra coniugi in punto di trasmissione del cognome ai discendenti, pur spingendosi già allora ad affermare come l'esclusività del cognome paterno non fosse probabilmente più "consentaneo" all'evoluzione della coscienza sociale e fosse auspicabile una revisione da parte del legislatore.

<sup>46</sup> Il provvedimento cui ci si riferisce è l'ordinanza interlocutoria 22 settembre 2008, n. 23934, con cui la Corte di Cassazione trasmetteva gli atti al Primo Presidente per la loro eventuale rimessione alle SS.UU. o, in subordine, alla Corte costituzionale. L'ordinanza, che non ha avuto seguito a causa della rinuncia delle parti al processo, è degna di interesse per avere fatto leva sulla sopravvenuta interpretazione dell'art. 117, co. 1, Cost., e, quindi, sulla funzione di parametro assunto dalle norme di natura internazionale, seppur quali norme interposte, ai fini del giudizio di costituzionalità: per un commento dell'ordinanza n. 23934, si veda M. Alcuri, *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sez. un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitari*, in *Dir. pers. fam.*, 2008, p. 1093 ss.; per alcune interessanti osservazioni, cfr. anche A.O. Cozzi, *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra uguaglianza e unità familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 449 ss. (p. 460).

<sup>47</sup> Corte EDU, Cusan e Fazzo c. Italia, ricorso no. 77/07, sentenza del 7 gennaio 2014.

alla nascita, in contrasto con gli artt. 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e 14 («Divieto di discriminazione») della CEDU in combinato disposto<sup>48</sup>.

Il monito rivolto dalla Corte EDU al legislatore italiano affinché provvedesse in modo sollecito a una modifica delle norme in materia, insieme al clamore mediatico suscitato dalla decisione<sup>49</sup>, favorivano un'accelerazione del processo di riforma. Così, nel settembre 2014, la Camera dei Deputati approvava con scrutinio segreto l'ultimo in ordine di tempo dei numerosi disegni di legge succedutisi dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso ai fini della riscrittura della disciplina<sup>50</sup>.

Il d.d.l. n. 1628, volutamente circoscritto alla questione del cognome dei figli<sup>51</sup> di cui conserva, non condivisibilmente, la distinzione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio<sup>52</sup>, segue un approccio “alla francese” e, conseguentemente, presenta forti analogie anche con le soluzioni del diritto belga sopra esaminate. Limitandoci a un'analisi molto succinta<sup>53</sup>, si può osservare come, valorizzando il principio di

---

<sup>48</sup> È qui utile ricordare come, ancor prima della pronuncia relativa al caso Cusan e Fazzo c. Italia, la Corte EDU avesse avuto occasione di occuparsi del tema dell'attribuzione del cognome dei figli (e della donna coniugata), concludendo nel senso della incompatibilità di talune norme statuali rispetto ai principi espressi dagli artt. 8 e 14 CEDU (sul tema cfr. D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro bilanciamento*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, cit., p. 82 ss (spec. p. 100 ss.).

<sup>49</sup> Per un (ironico) resoconto della vicenda umana e giudiziaria sottesa alla decisione attraverso l'esperienza diretta di uno dei protagonisti, si veda il contributo di A. Cusan, *Peripezie di un buon diritto. Breve e veritiero racconto di una protagonista in 12 Capitoli*, in A. Fabbricotti, *Il diritto al cognome materno*, cit., p. 205 ss.

<sup>50</sup> Basti pensare che solo nell'arco della XIV, XV e XVI legislatura, ossia delle tre legislature che hanno preceduto quella appena conclusasi, sono stati presentati ben 39 progetti di legge, dal contenuto assai vario, anche nel senso di prevedere, alcuni di essi, norme dirette a riformare sia la disciplina del cognome dei figli che quella dei coniugi: per un'analisi puntuale, cfr. A.O. Cozzi, *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra uguaglianza e unità familiare*, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 461 ss.

<sup>51</sup> Il d.d.l. 1628, recante il titolo «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli», risulta dall'unificazione di precedenti progetti di legge di iniziativa sia parlamentare che governativa e si articola in sette disposizioni.

<sup>52</sup> Durante la discussione del disegno di legge in Senato (cfr. resoconto della seduta del 27/09/2016), veniva giustamente criticata la scelta di distinguere, anche solo su di un piano sistematico, tra la disciplina applicabile ai figli di coppie sposate e quella applicabile ai figli nati fuori del matrimonio.

<sup>53</sup> Per un esame più in dettaglio del disegno di legge, si rinvia a M.A. Iannicelli, *Prospettive di riforma in tema di attribuzione del cognome ai figli*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, cit., p. 147 ss. (spec. p. 157 ss.); spunti interessanti

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

autodeterminazione dei coniugi, l'art. 1 del d.d.l. n. 1628 (rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio») preveda che al figlio possa essere attribuito il cognome del padre, quello della madre oppure quelli di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato consenso tra i genitori, il figlio prende i cognomi di entrambi in ordine alfabetico. Per evitare l'eccessivo moltiplicarsi dei cognomi, al figlio che abbia acquistato un cognome doppio è richiesto, però, di scegliere quale tra i due trasmettere ai propri discendenti. È inoltre confermato il principio per cui il cognome assegnato al primo figlio vale per tutti i figli nati successivamente dalla stessa coppia.

L'art. 2 d.d.l. n. 1628 («Cognome del figlio nato fuori del matrimonio») ribadisce l'applicabilità del criterio della concorde scelta dei genitori, in via di principio, anche con riferimento alla devoluzione del cognome ai figli nati fuori del matrimonio che siano stati riconosciuti contestualmente da padre e madre; al contrario, se il riconoscimento avviene soltanto da parte di uno dei due, il figlio acquista il di lui cognome, con la possibilità di aggiungere quello dell'altro genitore se il legame di filiazione è stabilito in un secondo tempo anche nei suoi confronti<sup>54</sup>. Infine, è prevista l'applicazione di norme analoghe nel caso di adozione congiunta da parte dei coniugi<sup>55</sup>.

Gli stessi ostacoli che avevano rallentato l'iter parlamentare fino a determinare l'abbandono dei progetti presentati nelle precedenti legislature – condotte ostruzionistiche, poco interesse e scarsa sensibilità per la materia, altre priorità di governo – hanno purtroppo pesato negativamente anche sull'iter di approvazione del d.d.l. n.1628. Trasmesso alla 2<sup>o</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato nell'ottobre 2014, la discussione del disegno di legge è iniziata solo nel maggio 2016 e si è protratta per oltre un anno e mezzo, ancorché fosse nel frattempo intervenuta una parziale declaratoria di incostituzionalità della disciplina. Nel dicembre 2016<sup>56</sup>, infatti, la Consulta dichiarava illegittima la norma implicita che impone il patronimico – l'illegittimità estendendosi, in via consequenziale, alle norme relative al

---

si rinvergono anche in C. Favilli, *Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli*, in NGCC, 2017, p. 823 ss.

<sup>54</sup> In relazione all'aggiunta del cognome del genitore nei cui confronti il riconoscimento sia avvenuto per secondo, la norma chiarisce che questo sarà possibile solo previo consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

<sup>55</sup> Cfr. art. 3 d.d.l. 1628.

<sup>56</sup> Corte costituzionale, 21 dicembre 2016, n. 286, in Giur. cost., 2435-2437 (2017).



Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

riconoscimento congiunto del figlio naturale (art. 262, 1° comma, c.c.) e all'adozione dei coniugi (art. 299, 3° comma, c.c.) -, nella parte in cui non consente di derogarvi mediante l'aggiunta del cognome materno a quello del padre se i genitori sono consenzienti<sup>57</sup>, «atteso che siffatta preclusione pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare»<sup>58</sup>.

La discussione del d.d.l. n.1628 in commissione referente al Senato si è conclusa il 13 dicembre 2017, portando all'approvazione del testo senza alcuna modifica. Con lo scioglimento delle Camere appena due settimane dopo, il destino del disegno di legge si è fatto però incerto. Eppure, come ha chiaramente affermato la stessa Consulta, un intervento organico del legislatore non è più procrastinabile, a maggior ragione in considerazione del limitato perimetro dell'intervento demolitorio che ha colpito la disciplina - circoscritto alle ipotesi in cui i genitori di comune accordo decidano di attribuire al minore un cognome che sia il segno di entrambe le ascendenze familiari - e della conseguente sopravvivenza, per tutti gli altri casi, della regola dell'automatica trasmissione del cognome paterno.

---

<sup>57</sup> L'ordinanza di rimessione, presentata dalla Corte di appello di Genova, ha tratto origine dal ricorso di due coniugi, l'uno di nazionalità italiana, l'altro di nazionalità brasiliana, che si erano visti opporre il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di registrare presso l'anagrafe italiana la loro figlia, nata in Italia e titolare della doppia cittadinanza, con entrambi i loro cognomi. Per un commento della decisione, si vedano R. Favale, *Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore*, in *Giur. It.*, 2017, p. 815 ss.; V. Carbone, *Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome della madre, se i genitori sono d'accordo*, in *Corr. Giur.*, 2017, p. 167 ss.; E. Al Mureden, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*, in *Fam. Dir.*, 2017, p. 218 ss.; L. Tullio, *The Children's Surname in the Light of Italian Constitutional Legality*, in *The Italian Law Journal*, n.3/2017, p. 221 ss.; C. Fioravanti, *Sul cognome della prole: nel perdurante silenzio del legislatore parlano le corti*, in *NLCC*, n.3/2017, p. 626 ss.

<sup>58</sup> In risposta alla parziale declaratoria di incostituzionalità, nel gennaio 2017 il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare con cui è stato imposto agli ufficiali di stato civile di soddisfare le richieste dei genitori che intendano attribuire al loro figlio, all'atto della nascita o dell'adozione, il cognome doppio. Osserva opportunamente C. Fioravanti, *Sul cognome della prole*, cit., p. 634, come la decisione della Consulta, circoscritta al petitum del giudice rimettente, s'inserisca perfettamente in quell'indirizzo emerso nella prassi amministrativa nel senso di accogliere le istanze di cambiamento del cognome dirette ad aggiungere il cognome materno a quello paterno acquisito per legge.

Roberta Peleggi

*Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*

Speriamo che il Parlamento della XVIII legislatura raccolga il monito della Corte costituzionale e ci consegni finalmente una disciplina in linea con gli altri Paesi europei.

[10. 09. 2018]

**ABSTRACT:** Especially over the last two decades, many countries of continental Europe have undergone fundamental reforms of the rules relating to the transmission of the surname to children under the pressure of the principles of equality between man and woman and non-disparity in treatment based on the type of filiation. This has led to the erosion of the widespread principle prescribing the automatic and invariable attribution to the descendants of the paternal surname and the resulting recognition of the possibility for them to be attributed the mother's surname. The Belgium most recently adopted legislation, which has definitively eliminated discriminatory solutions against women on the matter, gives the opportunity to delve into the various phases of the reform process in the country. The analysis will then touch upon experiences such as those of the Nordic countries and England marked by a generally less conservative approach and finally conclude with a survey of the Italian situation.

**KEYWORDS:** Family law; principle of equality between parents; attribution of surnames to children; Belgium; Italy.

Roberta Peleggi, Ricercatore confermato, dipartimento Scienze giuridiche, Università di Roma La Sapienza.